Gazzetta ufficiale L 150 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno 12 giugno 2007

1

3

Sommario

Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 640/2007 della Commissione, dell'11 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

★ Regolamento (CE) n. 641/2007 della Commissione, dell'11 giugno 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/397/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2007, che istituisce un gruppo di esperti sulle questioni demografiche

2007/398/CE:

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

_		
Camm	ania 1	COORIA
Somm	ano (seguer

2007/399/CE:

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

*	Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2007, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Romania è ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Slovenia è ufficialmente indenne da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2007) 2400] (1)	11
	III Atti adottati a norma del trattato UE	
	ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE	
*	Posizione comune 2007/400/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che pone fine a talune misure restrittive nei confronti della Liberia	15
	Rettifiche	
*	Rettifica della decisione 2007/215/CE del Consiglio, del 29 gennaio 2007, recante modifica della decisione 2004/676/CE relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 95 del 5.4.2007)	16



IT

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100~kg)

Valore forfettario all'importazione Codice NC Codice paesi terzi (1) 0702 00 00 MA 61,1 TR 98,3 79,7 ZZ0707 00 05 JO 167,1 TR 96,9 ZZ132,0 0709 90 70 97,3 TR ZZ 97,3 0805 50 10 50,6 ARZA 57,1 ZZ 53,9 81,3 0808 10 80 AR BR 71,1 $\mathsf{C}\mathsf{A}$ 102,0 CL83,3 CN 72,0 NZ 109,5 US 106,2 UY 55,1 ZA 92,0 ZZ 85,8 0809 10 00 IL196,3 TR 208,0 ZZ 202,2 TR 0809 20 95 395,1 US 338,0

ZZ

366,6

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 641/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Banon» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna (2) dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

FRANCIA

Banon (DOP)

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). (2) GU C 234 del 29.9.2006, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Bryndza Podhalańska (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.

considerando quanto segue:

(1) La domanda presentata dalla Polonia per la registrazione della denominazione «Bryndza Podhalańska» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (²) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

() == = == == == , F--8: ==

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

POLONIA

Bryndza Podhalańska (DOP)

 ⁽¹) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
 (²) GU C 230 del 23.9.2006, pag. 2.

IT

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

che istituisce un gruppo di esperti sulle questioni demografiche

(2007/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 140,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 140 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Commissione incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri e faciliti il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale.
- (2) Conformemente alla comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» la Commissione ha deciso di ricorrere a un gruppo di esperti governativi.
- Il gruppo dovrà contribuire allo sviluppo delle politiche di adattamento all'evoluzione demografica.
- (4) Verranno assicurate la complementarietà e la non sovrapposizione con le attività di altri gruppi e comitati europei impegnati sulle questioni relative alla demografia, segnatamente il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato di politica economica, il comitato economico e finanziario, il consiglio consultivo per la parità tra uomini e donne nonché il gruppo di alto livello sull'integrazione della dimensione della parità tra uomini e donne. La Commissione li terrà informati sulle attività del gruppo di esperti sulle questioni demografiche.

- (5) Il gruppo dovrà essere composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da esperti indipendenti.
- (6) È opportuno pertanto istituire il gruppo di esperti sulle questioni demografiche, definirne il mandato e stabilirne le strutture.

DECIDE:

Articolo 1

È istituito per una durata di cinque anni (rinnovabile), in seno alla Commissione, un «gruppo di esperti sulle questioni demografiche», di seguito «il gruppo».

Articolo 2

Funzione

Al gruppo spetta il compito di consigliare la Commissione nel processo di monitoraggio dell'evoluzione demografica e di attuazione degli orientamenti politici definiti nella comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 sul futuro demografico dell'Europa [COM(2006) 571].

Più precisamente, il gruppo:

aiuterà la Commissione a trarre le conclusioni dai risultati della ricerca, a individuare i dati pertinenti per i rapporti in materia demografica e ad agevolare lo scambio di buone pratiche per il quale il forum demografico offrirà una piattaforma. Terrà conto dei risultati di numerose azioni e dei lavori di ricerca svolti in materia dalle istituzioni europee;

- IT
- consentirà agli Stati membri di esprimere i propri pareri sulle risposte da fornire globalmente alla sfida demografica e sulle iniziative specifiche derivanti dalla comunicazione del 12 ottobre 2006 sul futuro demografico dell'Europa e dal suo seguito, segnatamente sui settori non ancora ottimamente coperti dai comitati e dai gruppi consultivi attualmente esistenti;
- aiuterà la Commissione nell'elaborazione dei futuri rapporti in materia demografica e nella valutazione dello stato di preparazione dell'UE all'evoluzione demografica (bilancio da inserire nella relazione annuale sui progressi nell'attuazione della strategia di Lisbona);
- consentirà di scambiare esperienze e buone pratiche in materia di politiche familiari e sosterrà gli sforzi miranti a migliorare la qualità della vita delle persone con responsabilità familiari;
- raccoglierà i contributi orali e scritti delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Il Presidente del gruppo può indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

Articolo 3

Composizione — Nomina

- 1. Il gruppo comprende esperti governativi ed esperti indipendenti. Ciascuno Stato membro designa un esperto governativo incaricato di rappresentarlo. La Commissione nomina a titolo personale, scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all'articolo 2, degli esperti indipendenti incaricati di fornirle consulenze indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno.
- 2. Si applicano le seguenti disposizioni:
- i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato;
- i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all'articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato;

— i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

- 1. La Commissione nomina il presidente del gruppo.
- 2. Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
- 3. Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell'ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.
- 4. Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Esso può essere chiamato a riunirsi in altri luoghi, segnatamente su proposta di uno Stato membro che desideri accogliere il gruppo nel quadro di un evento di particolare rilevanza per il gruppo. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.
- 5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
- 6. I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest'ultima. Le funzioni esercitate dagli esperti governativi non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti dei fondi disponibili assegnati ai servizi interessati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

IT

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione Vladimír ŠPIDLA Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2007

che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2386]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/398/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, e in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intra-comunitari, e nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/31/CE della Commissione (2) stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3). Tali prodotti possono essere spediti dalla Bulgaria solo se sono stati ottenuti in uno stabilimento di trasformazione elencato nell'allegato di tale decisione.
- (2) La decisione 2007/213/CE della Commissione (4) ha modificato la decisione 2007/31/CE sopprimendo taluni stabilimenti dall'elenco che figura nell'allegato di quest'ultima, su richiesta delle autorità bulgare.
- (3) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato una nuova missione in Bulgaria dal 12 al 23 marzo 2007, al fine di valutare la situazione degli stabilimenti di trasformazione.

- (4) La Bulgaria sta attualmente effettuando, con l'aiuto dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) una valutazione di tutti gli stabilimenti di trasformazione in questi settori. In tale contesto, la Bulgaria ha chiesto l'aggiunta di alcuni stabilimenti nell'elenco che figura nell'allegato della decisione 2007/31/CE. Le autorità bulgare hanno garantito che tali stabilimenti erano ormai pienamente conformi ai requisiti comunitari. È quindi opportuno aggiornare l'elenco di tale allegato di conseguenza. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale allegato con il testo che figura nell'allegato della presente decisione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/31/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

⁽¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12)

^{2.6.2004,} pag. 12). (2) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/213/CE (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53).

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 94 del 4.4.2007, pag. 53.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti di trasformazione autorizzati a spedire dalla Bulgaria ad altri Stati membri i prodotti dei settori di cui all'articolo 1

STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CARNE

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1.	BG 0104014	"Karol Fernandes Miyt" OOD	gr. Blagoevgrad ul. "Sv. D. Solunski" 1
2.	BG 0401028	"Mesokombinat — Svishtov" EOOD	gr. Svishtov, ul. "33-ti Svishtovski polk" 91
3.	BG 1201011	"Mesotsentrala — Montana" OOD	gr. Montana, bul. "Treti mart" 216
4.	BG 1204013	"Kompas" OOD	s. Komarevo, obsht. Berkovitsa
5.	BG 1604025	AD "Dil tur"	gr. Plovdiv bul. "Vasil Aprilov" 150
6.	BG 1604039	"Evropimel" OOD	gr. Plovdiv, bul. "V.Aprilov"
7.	BG 1605052	"Unitemp" OOD	"Unitemp" OOD
8.	BG 1701003	"Mesokombinat — Razgrad" AD	gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. "Beli Lom" 1
9.	BG 1901021	"Mekom" AD	gr. Silistra, Industrialna zona — Zapad
10.	BG 2201014	EOOD "Bulmestreyding"	gr. Sofia, ul. "Obelsko shose" 11
11.	BG 2204099	"Tandem-V" OOD	gr. Sofia, bul. "Iliantsi" 23
12.	BG 2501002	"Tandem — Popovo" OOD	s. Drinovo, obsht. Popovo

STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DELLE CARNI DI POLLAME

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1.	BG 0402052	"Zornitsa Kesarevo" AD	s. Kesarevo, obsht. Strazhitsa
2.	BG 0702006	"Hrinad" OOD	gr. Sevlievo
3.	BG 0802069	"Agroplasment 92V" AD	gr. Dobrich
4.	BG 1102073	"Avis" OOD	s. Yoglav, obl. Lovetch
5.	BG 1202005	"Gala M" OOD	gr. Montana
6.	BG 1602001	"Galus — 2004" EOOD	s. Hr. Milevo, obl. Plovdiv
7.	BG 1602045	"Deniz 2001" EOOD	gr. Parvomay, ul. "Al.Stamboliiski" 23
8.	BG 1602071	"Brezovo" AD	gr. Brezovo, ul. "Marin Domuschiev" 2
9.	BG 2402001	"Gradus-1" OOD	gr. Stara Zagora, kv. "Industrialen"
10.	BG 2802076	"Alians Agrikol" OOD	s. Okop, obl. Yambolska

STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1.	BG 0412010	"Bi Si Si Handel" OOD	gr. Elena, ul. "Treti mart" 19
2.	BG 0512025	"El Bi Bulgarikum" EAD	"El Bi Bulgarikum" EAD
3.	BG 0612012	OOD "Zorov-97"	gr. Vratsa
4.	BG 0612027	"Mlechen ray — 99" EOOD	gr. Vratsa
5.	BG 0612043	ET "Zorov-91-Dimitar Zorov"	gr. Vratsa
6.	BG 0812029	"Akurat mlechna promishlenost" OOD	gr. Dobrich, kv. Riltsi
7.	BG 1112006	"Kondov Ekoproduktsia" OOD	s. Staro selo
8.	BG 1312001	"Lakrima" AD	gr. Pazardzhik
9.	BG 1612001	"OMK" AD	gr. Plovdiv, bul. "Dunav"3
10.	BG 1612002	"Shipka 99" AD	gr. Parvomay ul. "Vasil Levski" 47
11.	BG 1612037	"Filipopolis-RK" OOD	gr. Plovdiv ul. "Prosveta" 2A
12.	BG 1912013	"ZHOSI" OOD	s. Chernolik
13.	BG 1912024	"Buldeks" OOD	s. Belitsa
14.	BG 2012020	"Yotovi" OOD	gr. Sliven kv. "Rechitsa"
15.	BG 2012042	"Tirbul" EAD	gr. Sliven, Industrialna zona
16.	BG 2212001	"Danon — Serdika" AD	gr. Sofia, ul. "Ohridsko ezero" 3
17.	BG 2212003	"Darko" AD	gr. Sofia, ul. "Ohridsko ezero" 3
18.	BG 2212022	"Megle-Em Dzhey" OOD	gr. Sofia, ul. "Probuda" 12-14
19.	BG 2512020	"Mizia-Milk" OOD	gr. Targovishte, Industrialna zona
20.	BG 2612047	"Balgarsko sirene" OOD	gr. Haskovo, bul. "Saedinenie" 94
21.	BG 2712014	"Stars kampani" OOD	gr. Shumen ul. "Trakiyska" 3
22.	BG 2812022	"Karil i Tania" OOD	gr. Yambol ul. "Gr. Ignatiev" 189»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2007

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Romania è ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione secondo la quale la Slovenia è ufficialmente indenne da brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2007) 2400]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/399/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (¹), in particolare l'allegato A, punto II.7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intra-comunitari di ovini e caprini (²), in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, constatando il rispetto da parte di alcuni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconoscendo loro lo status di Stato membro o di regione ufficialmente indenne da tale malattia (³) elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono ufficialmente riconosciuti indenni da brucellosi (B. melitensis) in virtù della direttiva 91/68/CEE.
- (2) Una missione di ispezione veterinaria effettuata in Romania nel luglio 2001 ha consentito di concludere che questo paese rispetta le condizioni previste al punto 1, lettera b, dell'allegato A, capitolo 1, sezione II, della direttiva 91/68/CEE. Di conseguenza, la Romania è stata iscritta nell'elenco della decisione 97/232/CE della Commissione, del 3 marzo 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e di caprini (4), in quanto paese terzo riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

- (3) A partire da tale riconoscimento, la Romania si è impegnata a conformarsi alle condizioni definite alla sezione II, punto 2, dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 91/68/CEE in modo da mantenere tale status di paese ufficialmente indenne.
- (4) La Romania ha presentato alla Commissione documenti i quali riconfermano che la totalità del paese rispetta le condizioni elencate al punto I, lettera b) dell'allegato A, capitolo 1, sezione II, della direttiva 91/68/CEE e che dimostrano la sua ininterrotta conformità alle condizioni poste dalla sezione II, punto 2, dell'allegato A, capitolo 1, della direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda la conservazione dello status di paese ufficialmente indenne.
- (5) Di conseguenza, è opportuno riconoscere la Romania come paese ufficialmente indenne da brucellosi (B. *melitensis*) per quanto riguarda le aziende che detengono ovini e caprini.
- (6) La direttiva 64/432/CEE stabilisce che Stati membri o loro parti o regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi bovina enzootica per le mandrie di bovini, fatto salvo il rispetto di talune condizioni stabilite da tale direttiva.
- (7) La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini stabilisce l'elenco delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica (5).
- (8) La Slovenia ha presentato alla Commissione documenti dai quali risulta che la totalità del territorio nazionale soddisfa alle condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi.

⁽¹) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva CE 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352)

⁽²) GŬ L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

⁽³⁾ GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/169/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43. Decisione abrogata dalla decisione 2004/212/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/174/CE (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 11).

- IT
- (9) Sulla base di una valutazione dei documenti inviati dalla Slovenia, è opportuno dichiarare la totalità del territorio di questo Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda i bovini.
- (10) È opportuno modificare le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE di conseguenza.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

STATI MEMBRI

	<u></u>
Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
IE	Irlanda
LU	Lussemburgo
HU	Ungheria
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

ALLEGATO II

«CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
FR	Francia
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2007/400/PESC DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 2007

che pone fine a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC (¹) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia, al fine di attuare la risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). Fra le misure in questione si annovera il divieto d'importare nella Comunità tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia. Tale divieto era stato da ultimo prorogato per altri sei mesi a decorrere dal 23 dicembre 2006.
- (2) Il 27 aprile 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1753 (2007) che pone fine alle misure sui diamanti imposte dalla risoluzione 1521 (2003).
- (3) Occorre quindi porre fine alle corrispondenti misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC.
- (4) Per l'attuazione della presente posizione comune è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure imposte dall'articolo 3 della posizione comune 2004/137/PESC cessano di applicarsi.

Articolo 2

La presente posizione comune sarà riesaminata in funzione delle eventuali future risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Essa si applica dal 27 aprile 2007.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio Il presidente H. SEEHOFER

GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata e prorogata da ultimo dalla posizione comune 2007/93/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17).

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2007/215/CE del Consiglio, del 29 gennaio 2007, recante modifica della decisione 2004/676/CE relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 5 aprile 2007)

A pagina 21, nel titolo, nel secondo visto e nei considerando 1, 2, 3 e 4:

anziché: «statuto dell'Agenzia europea per la difesa»,

leggi: «statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa».

AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell'ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell'Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l'allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell'edizione speciale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1º gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006	Rettifiche GU (2007)
L 370	L 30
L 371	L 45
L 373	L 121
L 375	L 70

GU del 29 dicembre 2006	Rettifiche GU (2007)
L 387	L 34

GU del 30 dicembre 2006	Rettifiche GU (2007)
L 396	L 136
L 400	L 54
L 405	L 29
L 407	L 44
L 408	L 47
L 409	L 36
L 410	L 40
L 411	L 27
L 413	L 50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	